



Sentenza 378
OP

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione distaccata di RHO

Rep 1347

N.R.G. 1239/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore dott. Francesco Ferrari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[REDACTED], con il proc. dom. avv. Matteo Rezzonico,
largo Kennedy n. 1, Rho (MI)

- ricorrente opponente -

contro

[REDACTED] con i procc. domm. avv.ti Antonio,
Michele e Pietro Romano, via Dei Martiri n. 3, Rho (MI)

- resistente opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni.

Conclusioni: v. allegati.

28

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.4.2009 [REDACTED] instaurava il presente giudizio nei confronti di [REDACTED] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2009 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso la sezione distaccata di Rho del Tribunale di Milano.

L'opponente in particolare esponeva:

- che il decreto ingiuntivo era riferito a canoni di locazione e oneri accessori riguardanti un immobile sito in Pogliano Milanese, [REDACTED]
- che detto immobile era stato condotto in locazione dall'opponente dal 14.2.1997 al 4.11.1999, quando l'attività commerciale veniva ceduta alla [REDACTED] la quale, pertanto, subentrava nel rapporto locativo;
- che il decreto ingiuntivo era illegittimo, considerato come, per quanto attiene alle spese accessorie, le stesse non erano esigibili, non avendo mai formato oggetto di richiesta di pagamento da parte della locatrice;
- che il canone di locazione richiesto era superiore a quello pattuito, in quanto determinato in forza di un accordo nullo intervenuto in costanza di rapporto locativo;
- che, in ogni caso, tanto i canoni di locazione che gli oneri accessori richiesti in via monitoria erano prescritti.

Si costituiva ritualmente in giudizio [REDACTED] contestando quanto ex adverso dedotto e, in via preliminare, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stata la stessa proposta oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del provvedimento monitorio.

Il giudice, senza che fossero ammesse istanze istruttorie, rinviava all'odierna udienza per la discussione, all'esito della quale la causa era decisa come da dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta da [REDACTED] è inammissibile, in quanto tardiva, con conseguente declaratoria

di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Come, infatti, evidenziato dall'opposta, il decreto ingiuntivo è stato notificato al [REDACTED] secondo le forme di cui all'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di copia dell'atto il 4.3.2009 e inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento il successivo 5.3.2009, raccomandata ricevuta il 10.3.2009; parte opponente ha proposto l'opposizione, mediante deposito del ricorso in cancelleria, il 20.4.2009.

Orbene, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza 458/2005, nel caso di notifica nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., il procedimento notificatorio si conclude nei confronti del notificato, con conseguente decorrenza dei termini a comparire, con l'esaurimento di tutte le operazioni rimesse all'ufficiale giudiziario e, quindi, nel momento in cui questi, dopo avere provveduto al deposito di copia dell'atto nella casa comunale, dia atto di avere spedito l'avviso a mezzo lettera raccomandata; ai fini della validità della notifica, tuttavia, è necessario allegare la cartolina dell'avviso di ricevimento della raccomandata, in modo da attestare come lo stesso sia effettivamente giunto a conoscenza (effettiva o legale) del destinatario.

Ne discende che, ai fini del perfezionamento della notifica, non possa attribuirsi rilievo al momento, necessariamente successivo, dell'arrivo a destino dell'avviso a mezzo lettera raccomandata, trattandosi, come si visto, di un momento successivo diretto esclusivamente a confermare la validità del procedimento notificatorio già definitosi nella fase precedente del mero inoltro della raccomandata.

Nel caso, pertanto, di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine a tal fine fissato di quaranta giorni deve essere calcolato dal momento in cui si è perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, nel caso di notifica ex art. 140 c.p.c., dal momento in cui l'ufficiale giudiziario ha attestato di avere inviato l'avviso a mezzo lettera raccomandata.

Dal momento che, nel caso di specie, risulta sia dall'estratto del registro degli ufficiali giudiziari (prodotto dall'opposta), sia dal timbro postale apposto sulla busta contenente l'avviso (prodotta dall'opponente) che la raccomandata è stata inoltrata il 5.3.2009, da tale giorno devono essere

calcolati i 40 giorni disponibili per proporre opposizione; essendo, invece, il ricorso in opposizione stato depositato il 20.4.2009, quindi, oltre il quarantesimo giorno, ne discende l'inammissibilità dell'opposizione, con conseguente intangibilità del decreto ingiuntivo equiparabile alla cosa giudicata.

Le contestazioni mosse al credito così consacrato, pertanto, non possono essere accolte, in quanto coperte dall'efficacia del giudicato.

Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, va munito di efficacia esecutiva.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.738,00 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 442,00 per diritti, euro 1.070,00 per onorari, euro 37,00 per spese ed euro 189,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 189/2009 emesso dal giudice unico presso la sezione distaccata di Rho del Tribunale di Milano;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo sopra indicato;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.738,00 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 442,00 per diritti, euro 1.070,00 per onorari, euro 37,00 per spese ed euro 189,00 per spese generali.

Così deciso in Rho il 16 luglio 2009


IL CANCELLIERE
Donatella Micheli
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

DEPOSITATO OGGI 16 LUG. 2009

Rho, il


IL CANCELLIERE C1
Donatella Micheli

4

Il giudice

Francesco Ferrari
